

# **TI\_GERICHTE 80.2021.19 vom 22. Dezember 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-12-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2021.19](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2021.19)

FR: TI\_GERICHTE 80.2021.19 du 22 décembre 2020

IT: TI\_GERICHTE 80.2021.19 del 22 dicembre 2020

## **Regeste**

Richiesta di garanzia: presupposti, decadenza del permesso di dimora, pregiudizio dei diritti del fisco

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La richiesta di garanzia è formulata dall'Ufficio esazione e condoni, sia quando ha per oggetto un'imposta cantonale o comunale (art. 20 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese RL 640.110; numerazione precedente RL 10.2.1.1.1) sia quando è riferita al pagamento di un'imposta federale diretta (art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull'imposta federale diretta, RL 642.150; numerazione precedente RL 10.2.5.1.). Contro tale decisione, l'interessato ha facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario. Per le imposte cantonali e comunali, la competenza è data dall'art. 248 cpv. 3 LT; per le imposte federali dirette, dall'art. 169 cpv. 3 LIFD, che attribuisce al contribuente il diritto di impugnare la richiesta di garanzia dinanzi alla commissione cantonale di ricorso (art. 4 cpv. 6 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull'imposta federale diretta).

### **E. 1.2**

Il ricorrente censura le decisioni principalmente per due ragioni. In primo luogo, lamenta una violazione del diritto di essere sentito, in quanto le richieste di garanzia non sarebbero, a suo dire, motivate e già solo per questo sarebbero da annullare. RI 1 si aggrava poi anche contro le richieste di garanzia in quanto tali, ritenendole non giustificate nel caso concreto, siccome non sarebbero adempiuti i requisiti posti dagli art. 169 LIFD e 248 LT e, ad ogni modo, sarebbero sproporzionate dal profilo quantitativo.

## **E. 2**

Violazione del diritto di essere sentito

### **E. 2.1**

Per ciò che concerne le richieste di garanzia datate 22 dicembre 2020, l'insorgente lamenta innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Ritiene che le decisioni di garanzia non siano sufficientemente motivate.

#### **E. 2.2.1**

La giurisprudenza ha dedotto dalla garanzia del diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. il diritto di ottenere una decisione motivata. In tale ambito, è sufficiente che l'autorità menzioni, perlomeno brevemente, i motivi che l'hanno guidata e sui quali ha fondato la propria decisione, di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata

della decisione medesima ed impugnarla in coscienza di causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).

### **E. 2.2.2**

Se non si vuole vanificare lo scopo della decisione di richiesta di garanzie, di solito essa deve essere adottata rapidamente, non appena si sono verificati fatti che indicano che il pagamento dell'imposta sembra compromesso. Per queste ragioni, spesso non è possibile motivare dettagliatamente la decisione e all'autorità fiscale deve essere consentito di addurre gli elementi determinanti al momento della presentazione delle sue osservazioni, nel caso in cui la decisione sia stata impugnata. Il contribuente non subisce alcun pregiudizio, se l'autorità di ricorso gli permette di prendere posizione sulle osservazioni dell'autorità fiscale (sentenza del Tribunale federale n. 2P.41/2002 del 10 giugno 2003 consid. 6.1).

### **E. 2.3**

La motivazione delle decisioni impuginate (riportata in narrativa), sebbene breve, indica indubbiamente i motivi essenziali che hanno indotto l'Autorità fiscale a ritenere in pericolo la riscossione del credito fiscale. Detta motivazione ha quindi permesso al contribuente di tutelarsi adeguatamente, inoltrando un ricorso debitamente motivato. Per quanto riguarda anzitutto la prima condizione posta dagli articoli 248 LT e 169 LIFD, ovvero l'esistenza di un motivo di garanzia, si capisce chiaramente dal testo della decisione che lo stesso è ascrivibile alla notifica della sua partenza all'estero all'Ufficio del controllo abitanti, e che quindi il pagamento dell'imposta da lui dovuta, in simili circostanze sembra essere compromesso. È invece vero che la decisione impugnata non dà indicazioni sul calcolo delle imposte da garantire. L'PI 1 vi ha però rimediato in sede di ricorso: ha infatti trasmesso degli specchietti riassuntivi che espongono il totale delle imposte da pagare (reddito e sostanza per IC, IFD e ICom) dal 2015 al 2020 per le imposte federali dirette, le imposte cantonali e le imposte comunali. Il ricorrente ha avuto la possibilità di visionare nel dettaglio il documento menzionato e di presentare una replica, pronunciandosi sugli argomenti addotti dall'Autorità fiscale. In simili circostanze, l'eventuale vizio di forma iniziale potrebbe senz'altro essere considerato sanato nell'ambito della procedura ricorsuale, in maniera rispettosa dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (decisioni TF n. 2A.324/2005 e 2A.325/2005 del 30 novembre 2005; ASA 67 p. 722 consid. 3b). Ne consegue che nel caso di specie non è stato violato il diritto di essere sentito di RI 1.

## **E. 3**

Garanzie fiscali

### **E. 3.1**

Giusta gli artt. 248 cpv. 1 LT e 169 cpv. 1 LIFD, se il debitore d'imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati, l'autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che l'imposta sia accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro. La decisione di richiesta di garanzie deve indicare l'importo da garantire ed è immediatamente esecutiva. Nella procedura d'esecuzione, esplica gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva. Secondo la giurisprudenza affinché una richiesta di garanzie ex art. 169 cpv. 1 LIFD risulti giustificata, è necessario (sentenze TF 2C\_77/2019 del 17.3.2021, consid. 5.2.; TF inc. 2C\_85/2020 del 6.10.2020 consid. 5.1.): 1) che sussista uno dei motivi di garanzia menzionati nella norma citata, ossia l'assenza di domicilio in Svizzera oppure il fatto che i

diritti del fisco sembrano compromessi; 2) che sia resa verosimile l'esistenza di un credito d'imposta; 3) che la somma richiesta non appaia, a prima vista, manifestamente eccessiva.

### **E. 3.2.1**

La norma in questione prevede pertanto due tipi di casistiche che possono dar luogo a delle garanzie fiscali. Il motivo generale per cui vengono richieste delle garanzie si basa sul pericolo che il credito fiscale non venga corrisposto (sentenza TF 2A.611/2006 del 18.4.2007 consid. 4.1.). La legge ammette la costituzione di garanzie nel caso in cui il contribuente non ha un domicilio in Svizzera. Questo motivo particolare di costituzione di garanzie trova la sua ragione nel fatto che una pretesa di diritto pubblico della Confederazione, di un Cantone oppure di un Comune non può essere eseguita all'estero. Ad oggi unicamente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 0.672.916.31) prevede un'assistenza fiscale in materia di incasso (StR 72/2017 p. 248; sentenza TF 2C\_669/2016 dell'8.12.2016). Le garanzie possono, come visto, essere richieste anche quando i diritti del fisco appaiono minacciati (in maniera simile a quanto previsto dall'art. 271 cpv 1 cifra 2 LEF). Secondo il diritto attuale, l'autorità fiscale non ha più bisogno di comprovare che il comportamento del contribuente metta in pericolo il pagamento dell'imposta, ma unicamente che il pagamento risulta minacciato, oppure deve rendere verosimile che una tale minaccia esista. L'insieme delle circostanze è determinante. Il pagamento del credito fiscale appare minacciato quando ad esempio il contribuente ha l'intenzione di lasciare la Svizzera oppure di preparare la sua partenza, oppure ancora se esiste un pericolo di fuga. Le garanzie possono anche essere giustificate nel caso in cui il contribuente dissimuli in maniera sistematica il suo reddito e il suo patrimonio nell'ambito della procedura di tassazione, induca in errore l'autorità fiscale in relazione ai suoi redditi (Curhod, in: Noël/ Aubry-Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2 a ed., Basilea 2017, n. 15-19 ad art. 169 LIFD).

### **E. 3.2.2**

L'esistenza di una minaccia oggettiva alla pretesa fiscale viene valutata in base a tutte le circostanze. Si tratterà, per esempio di analizzare l'agire del contribuente. Tra i motivi di minaccia si annoverano, come visto, ad esempio, i preparativi per la partenza all'estero, il rischio di fuga, la riduzione del patrimonio attraverso uno stile di vita sfarzoso o regali consistenti, nonché l'accantonamento o l'occultamento del patrimonio (sentenze del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, VGer del 25.5.2011, SR.2010.00019, consid. 2.2; del 10.5.2017 SR.2017.00006, consid. 2.2.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3 a ed., Zurigo 2016, n. 11 ad art. 169 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 18 ad art. 169 LIFD; sentenza TF 2A.113/2004 del 3.12.2004, consid. 4).

### **E. 3.3**

Secondo la giurisprudenza sviluppatasi attorno all'art. 118 del previgente decreto concernente l'imposta federale diretta, che conserva su questo punto tutta la sua validità, affinché una richiesta di garanzia risulti giustificata è necessario che sia resa verosimile l'esistenza di un credito d'imposta, che sussista uno dei motivi menzionati sopra e che la somma richiesta non appaia, a prima vista, manifestamente eccessiva (decisione TF n. 2A.326/1997 del 1° aprile 1998, in: RDAT II-1998 n. 20t). Nel contesto di tale procedura, la Camera di diritto tributario valuta semplicemente a titolo pregiudiziale ed in modo

sommario i suddetti aspetti, limitandosi ad un esame della verosimiglianza (cfr. Allidi, La costituzione della garanzia e le altre forme di garanzia del diritto fiscale, la responsabilità solidale, in: Bernasconi/Pedroli [a cura di], Lezioni di diritto fiscale svizzero, Edizione speciale della RDAT, Agno 1999, p. 304; StR 72/2017 p. 248; Curchod, op. cit., n. 29-32 ad art. 169 LIFD; sentenza TF 2C\_77/2019 del 17.3.2021, consid. 5.2.2. e riferimenti ivi citati). Proprio per la natura giuridica dell'istituto della richiesta di garanzia, l'eventuale esame degli ulteriori aspetti concernenti il credito fiscale, come quelli riferiti all'accertamento definitivo dell'obbligazione tributaria oppure alla determinazione dell'imposta realmente dovuta sono demandati alla procedura ordinaria di tassazione e a quella di reclamo e di ricorso. Neppure tutte le altre eccezioni concernenti la successiva esecuzione (attraverso il sequestro) della decisione di garanzia possono essere fatte valere nella procedura di ricorso contro la garanzia, ma semmai nelle procedure previste dalla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), come per esempio quando il contribuente contesta l'esistenza dei beni oggetto di un sequestro per garanzia (Allidi, loc. cit.).

### **E. 3.4**

Nell'ambito delle procedure amministrative vige il principio del convincimento completo. Nell'ambito delle procedure di tassazione (ex art. 130 LIFD), non vi è la necessità della certezza assoluta. È sufficiente che l'autorità di tassazione, dopo l'esame oggettivo degli elementi di prova si convinca dei fatti con la probabilità che rasenti la certezza. Il convincimento può basarsi su indizi senza necessitare di prove dirette. Nelle procedure di recupero d'imposta vige il medesimo principio. La procedura di garanzia ai sensi dell'articolo 169 LIFD è una misura provvisoria; non ha alcuna influenza sull'esistenza e sull'importo del credito d'imposta. Poiché il pericolo è necessariamente imminente, il provvedimento di blocco o di sequestro deve poter essere ordinato rapidamente, ma deve anche essere modificato o revocato in qualsiasi momento se le circostanze suggeriscono una valutazione diversa. La necessaria rapidità della procedura di sequestro fiscale incide sulle prove. La prassi richiede solo, ma almeno, che le circostanze giuridiche pertinenti (soggetto passivo, imposta dovuta, motivo della garanzia) siano rese credibili (sentenza del TF 2C\_669/2016 e 2C\_670/2016 dell'8.12.2016, in StR 72/2017 p. 245, consid. 2.3.2).

### **E. 3.5**

Per quanto riguarda in particolare la verosimiglianza dell'esistenza di un credito d'imposta, tale condizione va esaminata a titolo pregiudiziale e sommariamente. Se l'imposta non è ancora stata accertata definitivamente, anche l'importo presunto della stessa è vagliato in modo sommario (cfr. sentenze 2C\_85/2020 del 6.10.2020 consid. 5.1 e 2C\_468/2011 del 22.12.2011 consid. 2.2.3). Questo esame non pregiudica l'accertamento definitivo dell'obbligo tributario, come pure dell'ammontare d'imposta realmente dovuto, che rimane riservato all'autorità fiscale nell'ambito della procedura ordinaria di tassazione (cfr. sentenze 2C\_85/2020 del 6.10.2020 consid. 5.1; 2C\_689/2019 del 15.8.2019 consid. 2.2.7; 2C\_543/2018 del 30.10.2018 consid. 2.2). Un fatto può essere considerato verosimile quando la sua esistenza è stabilita "con una certa probabilità" ("mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit"), sulla base di indizi oggettivi, anche qualora non possa essere escluso che le circostanze si siano in realtà verificate in modo diverso (cfr. DTF 142 II 49 consid. 6.2; sentenza 2C\_523/2020 del 4.11.2020 consid. 2.2.2). In caso di ricorso, anche il Tribunale federale opera in quest'ambito una valutazione prima facie (StR 72/2017 p. 249, v. consid. 2.3.4. e riferimenti giurisprudenziali ivi citati; in merito anche sentenza TF

2C\_543/2018 del 30.10.2018 consid. 2.2.).

### **E. 3.6.1**

Come visto, essendo confrontati ad una misura provvisoria, nell'esame delle decisioni di garanzia è sufficiente che le circostanze giuridiche pertinenti, ossia il contribuente, l'imposta dovuta ed il motivo della garanzia siano rese credibili (StR 72/2017 p. 249).

### **E. 3.6.2**

Ritornando al caso in disamina, il ricorrente, cittadino \_\_\_\_\_, è giunto in Svizzera, dall' \_\_\_\_\_ il 1.1.2015. Egli ha preso in locazione un appartamento a \_\_\_\_\_, unitamente ad \_\_\_\_\_, persona con la quale condivide interessi professionali (cfr. ad esempio \_\_\_\_\_). A partire dal suo arrivo in Svizzera, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora (B), con prima scadenza il 31.12.2019. L'Ufficio della migrazione, il 30.7.2019, ha emesso una " decisione di decadenza del permesso di dimora per lavoratore dipendente B UE/AELS ". Secondo tale decisione, RI 1 avrebbe dovuto lasciare la Svizzera " (...) al più tardi entro il 6 ottobre 2019, notificando la partenza presso l'Ufficio controllo abitanti e alla scrivente Autorità ". Il contribuente ha interposto ricorso contro tale decisione al Consiglio di Stato che, con decisione del 18.11.2020 ha confermato quanto stabilito dall'Ufficio della migrazione. Con e-mail del 14.12.2020 RI 1 si rivolgeva in questi termini al Comune di Vacallo (con copia per conoscenza al suo fiduciario \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_): "Pregiatissima Signora \_\_\_\_\_, innanzi tutto la ringrazio della sua cortesia durante la telefonata di questa mattina. Le scrivo per comunicare la volontà di rientrare in \_\_\_\_\_ come residenza decorrenza 31/12/2020. Come concordato al telefono posso dire quanto segue: · Rimarrò come dipendente e presidente della \_\_\_\_\_. Pertanto qualora abbiate necessità di scrivermi dopo la data di decorrenza potrete inviare a \_\_\_\_\_ l'eventuale comunicazione; · Richiederò come da legge svizzera il permesso di lavoro G; · I miei affari in Svizzera sono tutelati dal dott. \_\_\_\_\_ (...) che ci legge in copia, e fin da ora è autorizzato ad espletare per mio conto ed in nome di ogni mio adempimento/burocrazia a mio carico, compreso essere contattato per informazioni, e di cui è autorizzato a dare risposta. Residenza \_\_\_\_\_ Al momento sarò domiciliato presso \_\_\_\_\_. Al momento della ufficializzazione della residenza sarà mia cura inviarvi la documentazione del caso. Confido che tale dichiarazione sia sufficiente da parte vostra ad intraprendere ogni adempimento al riguardo. Buon Natale. RI 1".

### **E. 3.6.3**

Il 22.12.2020 sono state emesse le richieste di garanzia qui impugnate nonché i provvedimenti di sequestro. Con ulteriore e-mail del 28.12.2020, RI 1 si rivolgeva nuovamente al Comune di \_\_\_\_\_, nei seguenti termini: "Pregiatissima signora \_\_\_\_\_. Volevo informarla che ho rivisto la mia decisione di rientrare in Italia. Pertanto mi scuso profondamente del lavoro inutile fatto fare, ma confermo la mia volontà di rimanere come residenza a \_\_\_\_\_. In merito alla mia tentata revoca del permesso B da parte dell'ufficio della migrazione, la informo che ho oggi stesso firmato la mia domanda di ricorso al tribunale del Canton Ticino all'Avvocato Dott. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. (...)". La decisione del Consiglio di Stato è stata impugnata presso il Tribunale cantonale amministrativo con ricorso dell'8.1.2021 dall'avv. \_\_\_\_\_.

### **E. 3.6.4**

Ora, se da un lato il ricorrente sostiene correttamente di non aver trasferito il proprio domicilio in Italia, dall'altro non si può non rilevare che, al momento in cui sono state

emesse le richieste di garanzia, egli aveva formulato la sua intenzione, espressa chiaramente e senza mezzi termini all'Ufficio del controllo abitanti del Comune di \_\_\_\_\_ di voler lasciare la Svizzera. L'e-mail faceva seguito all'esito della decisione presa dal Consiglio di Stato con la quale si confermava la decadenza del suo permesso di dimora (B). Motivo per il quale l'autorità fiscale ha correttamente posto in essere la misura di garanzia a salvaguardia del credito fiscale, che, in concreto, sembrava minacciato dall'imminente partenza per l'estero del contribuente. Del resto, il pericolo di partenza per l'estero di solito si desume dal comportamento del contribuente, che inizia ad esempio a vendere i propri immobili per trasformarli in beni liquidi. Nel caso di specie il comportamento di RI 1, e meglio la sua partenza all'estero, è stato direttamente preannunciato all'autorità competente, motivo per il quale non vi erano dubbi, al momento dell'emissione delle richieste, in merito ad una concreta minaccia del credito fiscale. Si tratta, semmai, di giudicare se la misura di garanzia sia ancora giustificata, dal profilo della proporzionalità, per quanto attiene alla sua durata. Tale aspetto verrà esaminato in seguito. Ne consegue che uno dei motivi per emanare una richiesta di garanzia era pacificamente dato.

#### **E. 4.1**

Come visto, l'autorità fiscale, oltre all'esistenza di un motivo a fondamento della richiesta di garanzia, deve anche rendere verosimile l'esistenza di un credito d'imposta. L'Ufficio giuridico, nelle proprie osservazioni al ricorso ed ancora in sede di duplice, ha presentato uno schema riassuntivo – sottoposto per esame altresì al contribuente – dal quale emerge (situazione al 19.5.2021): “(...) detratte le imposte alla fonte riversate dal contribuente (compreso l'importo di CHF 40'505.50 relativo all'imposta alla fonte del periodo fiscale 2020), si giunge ad un importo di CHF 1'931'078.50 e dedotti da questo ammontare gli acconti liberi versati dal contribuente per l'imposta comunale (CHF 45'000.-), risulta infine una somma pari a CHF 1'886'078.50 a valere quale calcolo provvisorio dello scoperto di imposta”. Motivo per il quale l'esistenza di un credito d'imposta è stato reso verosimile da parte dell'autorità fiscale.

#### **E. 4.2**

Si tratta ancora di verificare se la somma richiesta in garanzia sia proporzionale: ossia che non appaia, a prima vista, manifestamente eccessiva,

#### **E. 4.3**

Come visto, nelle osservazioni di replica, l'autorità fiscale ha proceduto ad una stima del dovuto totale d'imposta. In sintesi, di fronte ad una richiesta di garanzia di fr. 1'620'000.-, in base alle decisioni di tassazione già cresciute in giudicato, quelle attualmente sub judice, nonché le dichiarazioni fiscali che sono ancora oggetto di valutazione da parte dell'autorità fiscale, si arriva ad un ipotetico dovuto d'imposta di fr. 1'971'584.-: lo scoperto, derivante dalle trattenute dell'imposta alla fonte, nonché degli acconti liberi già corrisposti al Comune di \_\_\_\_\_, ammonta a fr. 1'886'078.50. Motivo per cui, secondo il principio della verosimiglianza, ad un esame prima facie, l'importo richiesto in garanzia non appare manifestamente eccessivo.

#### **E. 4.4**

Il contribuente è inoltre dell'avviso che, tra le modalità per poter garantire la pretesa del fisco, l'autorità fiscale avrebbe dovuto semmai limitarsi a sequestrare il credito da lui vantato nei confronti di \_\_\_\_\_ per oltre fr. 6'000'000.-. Questa circostanza – e meglio la volontà di RI 1 di non sottrarsi al pagamento delle imposte – impedirebbe, secondo il

ricorrente, in ogni caso di ritenere che il pagamento del dovuto d'imposta sembrerebbe essere compromesso. Orbene a ragione l'autorità resistente rileva che l'art. 248 cpv. 2 LT e l'art. 169 cpv. 2 LIFD prescrivono che le garanzie vadano prestate in denaro oppure mediante deposito di titoli sicuri e facilmente negoziabili o fideiussione solidale o bancaria (in questo senso anche Curchod, op. cit., n. 50 ad art. 169 LIFD). Motivo per il quale il sequestro del credito non avrebbe potuto apportare la necessaria garanzia di solidità per la susseguente copertura del credito fiscale. Anche su questo aspetto il gravame non merita tutela.

#### **E. 4.5**

Rimane da ultimo da verificare l'aspetto della proporzionalità nel tempo delle misure di garanzia. Come visto, il ricorrente ha "ritrattato" la sua partenza per l'estero il 28.12.2020, dopo che, neppure una settimana prima aveva comunicato all'Ufficio del controllo abitanti di \_\_\_\_\_ la sua intenzione di lasciare la Svizzera. Il comportamento del contribuente appare quantomeno contraddittorio: verosimilmente il "cambio di rotta" è legato proprio alle richieste di garanzia presentate dall'UEC. Dall'analisi dell'insieme delle circostanze si può tuttavia ritenere che la volontà del contribuente di rientrare in Italia, manifestata con l'e-mail del 14.12.2020 era legata alla decisione del Consiglio di Stato, con la quale è stato in sostanza dichiarato decaduto il permesso di soggiorno (B). Ora, se è vero da un lato che il contribuente non ha lasciato - ad oggi (secondo gli atti a disposizione di questo Tribunale) - la Svizzera, è altrettanto vero che una sua ipotetica repentina partenza è legata alla procedura giudiziaria inerente il permesso di soggiorno. Dal momento che non si conoscono i tempi dell'evasione del gravame da lui presentato, subordinatamente non è dato sapere se nel frattempo la decisione è stata impugnata al Tribunale federale o ha avuto altro esito, ne discende che il provvedimento della garanzia è ancora proporzionale dal profilo temporale. Questa circostanza è avvalorata anche dal fatto che il contribuente in Svizzera non ha beni immobili: un eventuale "scongelo" della misura di garanzia potrebbe comportare che, in caso di decisione negativa in relazione al permesso di soggiorno, il contribuente lasci la Svizzera da un giorno all'altro, con la conseguenza che i diritti del fisco potrebbero essere pregiudicati in via definitiva.

#### **E. 5**

Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di \_\_\_\_\_ fr. 2'000.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.- per un totale di \_\_\_\_\_ fr. 2'20 per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.